

APPROVAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

Libro V - Indagini preliminari e udienza preliminare
Titolo VII - Incidente probatorio

Art. 404 Efficacia dell'incidente probatorio nei confronti della parte civile

1. La sentenza pronunciata sulla base di una prova assunta con incidente probatorio a cui il danneggiato dal reato non è stato posto in grado di partecipare non produce gli effetti previsti dall'[articolo 652](#), salvo che il danneggiato stesso ne abbia fatta accettazione anche tacita.